

(N. 2675)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952

(V. Stampato N. 520-216) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 NOVEMBRE 1952

Ratifica dei decreti legislativi 1° settembre 1947, n. 1121, concernente estensione alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche amministrazioni e 28 gennaio 1948, n. 52, concernente norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I decreti legislativi 1° settembre 1947, n. 1121, e 28 gennaio 1948, n. 52, sono ratificati.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO N. 1.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

1° SETTEMBRE 1947, N. 1121

Estensione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 198, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni che assicurano la conservazione del posto in caso di richiami alle armi, i sussidiari o virtualmente tali ed i contrattisti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato hanno diritto ad essere riassunti in servizio, quando:

1) siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi;

2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva, e successivamente trattenuti in servizio militare, purchè non abbiano prestato servizio volontariamente nei Corpi armati della pseudo repubblica sociale;

3) ovvero abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione ed abbiano la qualifica di partigiani combattenti.

Art. 2.

La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non siano stati ancora rimpatriati e congedati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del collocamento in congedo.

Art. 3.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è te-

nuta ad assumere in servizio non di ruolo in qualità di straordinari, combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di Caduti delle guerre medesime e nella lotta di liberazione in quanto siano divenuti unici sostegni della famiglia, partigiani combattenti e reduci dalla deportazione o dall'internamento effettuato dai tedeschi o dai fascisti o dall'internamento in Africa, in numero non inferiore per ciascuna categoria del personale non di ruolo, al cinque per cento dei posti stabiliti nei ruoli organici per le corrispondenti categorie del personale di ruolo.

Nel computo della percentuale predetta si tiene conto:

1) del personale riassunto a norma dell'articolo 1, nonchè di quello nelle identiche condizioni già riassunto, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale del 26 marzo 1946, n. 138, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

2) del personale non di ruolo assunto prima della data in vigore del presente decreto, purchè posteriormente al 31 dicembre 1945, e che abbia i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Possono essere riassunti ai sensi dell'articolo 1 od assunti ai sensi dell'articolo 3 soltanto coloro che siano sprovvisti di mezzi indispensabili per il sostentamento proprio e delle famiglie con essi conviventi.

Nelle assunzioni sarà data la precedenza a coloro che abbiano carichi in famiglia.

Art. 5.

Il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 e quello riassunto ai sensi dell'articolo 1 deve essere mantenuto in servizio almeno per un anno salvo i casi di licenziamenti previsti dal regolamento del personale approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ed aggiunte.

Per la durata del periodo stabilito nel comma precedente, in caso di licenziamento il personale contemplato nel comma stesso deve essere sostituito con altro personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 3.

Art. 6.

Le riassunzioni in servizio, ai sensi dell'articolo 1, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Le assunzioni disposte in base all'articolo 3 sono invece computabili nella percentuale anzidetta.

Art. 7.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Art. 8.

Le domande di assunzione e di riassunzione, presentate da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, nonchè i documenti riferentisi alle domande stesse, sono esenti da bollo e da ogni tassa.

Art. 9.

Ai fini dell'impiego di coloro che appartengono alle categorie indicate nell'articolo 3, il personale contrattista e straordinario può essere licenziato anche prima del termine stabilito nel provvedimento di assunzione, sempre che si tratti di persone che non traggono prevalentemente dall'impiego i mezzi indispensabili per il sostentamento proprio e delle famiglie con essi conviventi.

Al personale licenziato ai sensi del presente articolo è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione globale in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio effettivo o frazione di un anno superiore ai sei mesi.

Art. 10.

Presso ciascun servizio centrale o impianto periferico è costituita una Commissione avente il compito di formulare le proposte per i licenziamenti del personale previsti dall'arti-

colo precedente e per l'eventuale licenziamento dei contrattisti e straordinari che seguirono al nord il sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Dette Commissioni da nominarsi dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato, saranno presiedute da funzionari di grado non inferiore al IV della gerarchia ferroviaria e composte di due dipendenti dell'Amministrazione, di cui uno, ove richiesto, in rappresentanza del personale.

Ai lavori di ciascuna Commissione sarà chiamato a partecipare, in veste consultiva, un rappresentante delle categorie dei reduci di guerra o dalla prigionia o dalla deportazione o dei partigiani combattenti designato dal prefetto della Provincia in cui ha sede ciascun impianto, sentite le organizzazioni interessate.

Le proposte per i licenziamenti dovranno pervenire alla Direzione generale entro due mesi dalla data della costituzione delle Commissioni.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO N. 2.

DECRETO LEGISLATIVO

28 GENNAIO 1948, N. 52.

Norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative.

Art. 1.

Nei confronti del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, riassunto ai sensi del decreto legislativo 28 marzo 1948, n. 138, o del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 41,

o del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1121, o del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335, nonché nei confronti del personale salariato riassunto ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 159, il rapporto d'impiego si considera come non mai interrotto.

Non è però dovuta alcuna retribuzione per il periodo in cui non ebbe luogo la prestazione del servizio, per una delle cause indicate nelle predette disposizioni legislative. Le somme eventualmente già corrisposte a titolo di retribuzione per il suindicato periodo non saranno recuperate.

L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, corrisposti al per-

sonale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno defalcati nella liquidazione del trattamento di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a coloro che siano stati riassunti prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi indicati nel primo comma, qualora ricorrano le condizioni previste nei detti decreti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.